



**PROCEDURA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DEI
GASDOTTI DI INTERESSE REGIONALE NON SOGGETTI A VALUTAZIONE DI
IMPATTO AMBIENTALE.**

E' di competenza regionale l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di gasdotti, ovvero degli interventi su tratti di gasdotto esistenti che non fanno parte della rete regionale e che non hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale. Si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune.

Nel caso in cui la domanda abbia per oggetto gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, l'autorizzazione unica è rilasciata ai sensi del presente procedimento con riferimento al singolo tratto di competenza della Regione Veneto.

Presentazione della domanda

La domanda volta ad ottenere con procedimento unico l'accertamento della conformità urbanistica dell'opera, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio nonché la contestuale dichiarazione di pubblica utilità per i gasdotti di competenza regionale non sottoposti a valutazione di impatto ambientale è proposta alla Regione Veneto - Unità di Progetto Energia – via G. Pepe, n. 2 - 30172 Venezia Mestre.

La domanda è corredata dalla seguente documentazione:

- Progetto preliminare o definitivo. Il progetto è composto dagli elaborati descritti rispettivamente dagli articoli 18 e 25 del D.P.R. n. 554/1999.
- Relazione che indica le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento unico ai sensi dell'articolo 52 *quater*, del D.P.R. 8 giugno 2001, n.327, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330.
- Planimetria su carta tecnica regionale.
- Elaborati grafici che individuano le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia. Nell'ipotesi di progetto definitivo tali elaborati dovranno essere redatti in scala 1:2000, mentre nell'ipotesi di progetto preliminare il disegno va riportato su carta tecnica regionale in scala 1:5000 e, ove non possibile, in scala 1:10.000.
- Elenco, trasmesso anche in formato elettronico, dei mappali e degli intestatari iscritti nei registri catastali, con i relativi indirizzi. Il proponente è tenuto a segnalare i proprietari reali, con i relativi indirizzi, qualora questi non coincidano con gli intestatari catastali.
- Elenco, trasmesso anche in formato elettronico e con i corrispondenti indirizzi, delle amministrazioni competenti per il rilascio di pareri, nulla osta, autorizzazioni e

assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del gasdotto, corredato dalla documentazione prescritta dalla normativa vigente.

- Dichiarazione ai sensi dell'art.31, comma 2, del decreto legislativo 164/2000. Le ragioni della pubblica utilità per motivi di sicurezza del sistema gas devono essere dettagliatamente motivate.
- Valutazione di incidenza ambientale redatta ai sensi della D.G.R. 2803/2002, quale allegato progettuale.

Convocazione della Conferenza di Servizi

Il dirigente responsabile del procedimento indice la conferenza di servizi entro 30 giorni dalla proposizione della domanda.

La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. Ad essa partecipano i Dirigenti responsabili delle strutture regionali competenti, i rappresentanti dei Comuni attraversati dall'opera nonché le altre Amministrazioni ed Enti eventualmente interessati al procedimento. Alla conferenza è invitato il proponente per l'illustrazione del progetto.

Conferenza di Servizi preliminare

Nel caso in cui il proponente presenti domanda sulla base di un progetto preliminare, il dirigente responsabile del procedimento dispone lo svolgimento della conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14 bis, commi 2, 3 bis, 4 e 5 della legge 241/1990.

Comunicazione ai cittadini dell'avvio del procedimento

Qualora il numero dei destinatari sia pari o inferiore a cinquanta, il proponente presenta il progetto definitivo dell'opera corredato dalla documentazione sopra descritta alla Regione Veneto - U.P. Energia nonché ai Comuni interessati dal tracciato. Gli atti dovranno rimanere depositati presso gli uffici comunali per l'esercizio del diritto di accesso, al fine di permettere agli interessati di formulare le proprie osservazioni alla Regione Veneto nei termini prescritti. Il Dirigente responsabile provvederà a comunicare l'avvio del procedimento ai proprietari interessati ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990. La comunicazione indica gli elementi identificativi del procedimento ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990, e precisa che eventuali osservazioni sul tracciato vanno presentate a pena di decadenza alla Regione Veneto - U.P. Energia entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Le comunicazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e pubblicato, a cura e a spese del proponente, su un quotidiano a diffusione locale e un quotidiano a diffusione nazionale.

Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, il proponente dovrà fare pervenire alla Regione Veneto - U.P. Energia il progetto definitivo corredato dalla documentazione in originale e in un numero di copie pari al numero dei Comuni attraversati dal gasdotto in progetto. Il dirigente responsabile del procedimento provvederà a trasmettere ai Comuni interessati la documentazione pervenuta dal richiedente entro venti

giorni dalla ricezione del progetto definitivo. La lettera di trasmissione indica il termine iniziale per il deposito degli atti e la pubblicazione all'Albo Pretorio che dovrà avvenire per almeno venti giorni consecutivi. Detto termine dovrà essere unico per tutti i Comuni interessati e comunque non successivo a sessanta giorni dal ricevimento del progetto definitivo. Gli atti dovranno rimanere depositati presso gli uffici comunali per l'esercizio del diritto di accesso, al fine di permettere agli interessati di formulare le proprie osservazioni alla Regione Veneto nei termini prescritti. Il dirigente responsabile del procedimento, a cura e a spese del proponente, provvede a comunicare nella stessa data stabilita per la pubblicazione nell'Albo Pretorio dei Comuni, sul sito internet della Regione del Veneto alla voce avvisi, su un quotidiano locale e uno nazionale, gli estremi identificativi del procedimento di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 241/1990, nonché l'informazione sulla facoltà di presentazione delle osservazioni a pena di decadenza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, il numero dei mappali e, ove possibile, i nominativi dei proprietari quali risultano dai registri catastali.

Il dirigente responsabile del procedimento trasmetterà le osservazioni pervenute al proponente, che avrà quindici giorni di tempo per esaminarle e per produrre le proprie controdeduzioni.

Svolgimento della Conferenza di Servizi

La conferenza di servizi, prima di iniziare l'esame istruttorio del progetto definitivo, determina i criteri generali di prevalenza delle posizioni in base ai quali l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento ai sensi dell'articolo 14 ter, comma 6 bis, della legge 241/1990.

La conferenza di servizi valuta tutti i pareri, le eventuali osservazioni e le opposizioni presentate da parte di terzi e le controdeduzioni del soggetto proponente, respingendole ovvero accogliendole in tutto o in parte.

Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6 bis della legge 241/1990 è adottato con deliberazione della Giunta Regionale e sostituisce, anche ai fini urbanistici e edilizi - fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti - ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla costruzione e all'esercizio del gasdotto e costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti. L'autorizzazione finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e deve richiamare gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché dei dati catastali e con i nominativi dei proprietari iscritti nei registri catastali.

L'autorizzazione all'esercizio del gasdotto è subordinata agli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti.

L'autorizzazione comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, determina l'inizio del procedimento di esproprio e indica termini per l'inizio e la conclusione dei lavori nonché dei relativi procedimenti ablativi.

L'autorizzazione unica deve essere rilasciata entro sei mesi dal ricevimento della domanda o dal ricevimento della documentazione integrativa.

Qualora il numero dei destinatari sia pari o inferiore a cinquanta, il dirigente responsabile del procedimento dà notizia agli interessati della conclusione del procedimento stesso, della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione con raccomandata con avviso di ricevimento.

Qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, il dirigente responsabile del procedimento provvede a comunicare la conclusione del procedimento stesso, la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e la facoltà di prendere visione della relativa documentazione mediante pubblicazione, a cura e a spese del proponente, sul sito internet della Regione del Veneto alla voce avvisi, su un quotidiano locale e uno nazionale.